

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 623

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

21/04/2024 - 05:31

Indice

1. DDL S. 623 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 623	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	14
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023	15
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023	19
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 25/07/2023	23
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (pom.) del 26/07/2023	26
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (ant.) del 27/09/2023	28
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023	29
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (ant.) del 28/09/2023	36
1.4. Trattazione in consultiva	39
1.4.1. Sedute	40
1.4.2. Resoconti sommari	41
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	42
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023	43
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	50
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (ant.) del 06/09/2023	51
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (ant.) del 28/09/2023	55
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	62
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023	63
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023	70
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024	75

1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . .	77
1.4.2.4.1. 9^Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	
- Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023	78

1. DDL S. 623 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 623

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 623

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MURELLI**, **CANTÙ**, **MINASI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTALAMESSA**, **CENTINAIO**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TOSATO**, **ZULLO**, **FALLUCCHI**, **MELCHIORRE**, **DELLA PORTA**, **LIRIS**, **SATTA**, **SILVESTRO**, **SILVESTRONI** e **MANCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

Onorevoli Senatori. - La malattia celiaca, o celiachia, è una malattia immunomediata provocata dall'ingestione di glutine che, in soggetti geneticamente predisposti, determina un processo infiammatorio nell'intestino tenue con conseguente malassorbimento e manifestazioni extraintestinali, scatenando, altresì, una forte reazione immunitaria. È questa incontrollata risposta infiammatoria a condurre all'atrofia dei villi intestinali, minuscole sporgenze digitiformi che ricoprono la parete del piccolo intestino e che sono la principale via di assorbimento delle sostanze nutritive contenute negli alimenti. L'intestino così danneggiato perde per buona parte la sua capacità di assimilare i nutrienti e l'individuo celiaco manifesta una sindrome da malassorbimento, caratterizzata da diarrea, ritardo della crescita e *deficit* nutrizionale.

Il glutine è una sostanza proteica presente nel frumento, nell'orzo, nella segale e in alcuni cereali minori, come il farro, il *kamut*, la spelta e il triticale. La prolamina è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine ed è la responsabile dell'effetto tossico per il celiaco. Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti, focaccia e pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di farina o briciole da ogni piatto ed evitare la contaminazione. Questo implica un forte impegno di educazione alimentare. Infatti l'assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può procurare seri danni.

La celiachia è stata classicamente descritta come una sindrome da malassorbimento che si verifica precocemente in età pediatrica in seguito all'introduzione del glutine nella dieta. La prima descrizione della malattia fu fatta nel 1888 dal pediatra Samuel Jones Gee, che osservò i classici sintomi, quali diarrea e arresto della crescita, e ipotizzò che la causa di questa « indigestione cronica » potesse essere legata all'alimentazione. Da allora le conoscenze sulla malattia celiaca sono notevolmente cambiate ed è attualmente riconosciuto che si tratta di una malattia sistemica, a patogenesi autoimmune, le cui manifestazioni cliniche sono estremamente variabili. La celiachia può presentarsi a qualsiasi età e può talora essere clinicamente silente. L'entità delle patologie correlate alla malattia celiaca è senza dubbio superiore a quanto si potesse pensare e da questo nasce il crescente interesse alla dimensione sociale di questa condizione.

Attualmente è sempre più frequente incorrere nelle forme di celiachia ad esordio tardivo. Quando la celiachia si manifesta nell'adulto può presentarsi con un ampio spettro di sintomi, difficili da inquadrare immediatamente e che spesso spingono i pazienti a consultare diversi specialisti o ad affrontare veri e propri calvari terapeutici, senza trovare soluzione al problema.

Negli ultimi anni è stata descritta una tendenza generale all'esordio più tardivo della sintomatologia della malattia celiaca, interessando i bambini più grandi, ossia quelli tra i cinque e i sette anni di età. In

queste forme, i bambini non mostrano chiari segni di malassorbimento, ma presentano manifestazioni extraintestinali e possono lamentare vaghi disturbi intestinali (dolori addominali ricorrenti, nausea, vomito, gonfiore o stipsi). Anche in questa forma, i *test* sierologici sono positivi e all'esame istologico delle biopsie duodenali è presente il tipico danno mucosale rappresentato dall'atrofia dei villi; tuttavia, poiché il duodeno presenta notevoli riserve funzionali, molti individui possono non avere sintomi o segni clinici di malassorbimento. Numerosi organi e apparati possono essere interessati, sia isolati che in associazione tra loro.

Il Servizio sanitario nazionale prevede particolari forme di tutela per le persone affette da celiachia, tra cui l'erogazione gratuita dei prodotti sostitutivi privi di glutine entro un limite di spesa. In particolare, l'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123, disciplina le attività istituzionali di diagnosi precoce, mentre l'articolo 4 della medesima legge n. 123 del 2005 disciplina l'erogazione gratuita dei prodotti sostitutivi senza glutine ai soggetti affetti da celiachia.

Attualmente, la legge nazionale detta disposizioni generali che devono essere poi tradotte in normative regionali. Purtroppo, il Ministero della salute non si è mai avvalso della facoltà, attribuitagli dal citato articolo 4, di definire le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti, per cui l'applicazione delle norme-quadro nazionali avviene in modo assai diversificato nelle differenti regioni. Le differenze nelle erogazioni sono spesso correlate anche alla complessiva capacità economica di risposta da parte dei vari servizi sanitari regionali, con il risultato finale di inaccettabili differenze di livello qualitativo delle prestazioni nelle singole regioni e di conseguenti, sostanziali restrizioni della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale in relazione alla differente tutela nella quotidianità che viene loro fornita in regioni diverse da quella di abituale residenza. Le differenti modalità di erogazione dei prodotti incidono ovviamente anche nella catena della produzione, della distribuzione e della vendita dei prodotti per celiaci, creando ulteriori disomogeneità di gestione dei prodotti e di erogazione dei servizi nelle diverse regioni.

Alcune regioni hanno recentemente avviato nuovi sistemi procedurali e informatici per garantire la miglior fruizione delle agevolazioni previste per i celiaci e per favorire quindi la distribuzione dei prodotti senza glutine.

Vi è però da considerare che, l'importanza per un celiaco di seguire una dieta priva di glutine è vitale, ma, al tempo stesso, difficile da realizzare fuori dalle mura domestiche. Questo impatta pesantemente sull'aspetto sociale e quindi psicologico di un celiaco, al punto che molti, pur di continuare ad avere una vita sociale, ingeriscono cibi contaminati dal glutine, o addirittura contenenti glutine, compromettendo il proprio stato di salute. Ciò avviene a causa dell'assenza di una normativa che imponga agli esercizi di ristorazione di avere nei propri menù uno o più piatti garantiti *gluten free*. Ad oggi, la possibilità di avere dei piatti *gluten free* è a discrezione del ristoratore, che può tranquillamente decidere di non garantire la somministrazione di pietanze per celiaci, libere dal rischio di contaminazione.

L'attuale normativa europea (il regolamento (UE) 828/2014), inoltre, pur applicandosi anche al settore della ristorazione (il ristoratore che indica come « senza glutine » un piatto dovrebbe garantire l'assenza di contaminazioni), non contempla atti di esecuzione dedicati al settore, con il risultato che il rispetto della norma nella ristorazione è molto lacunoso e « a macchia di leopardo » ed è frequente incorrere in ristoratori che, pur definendo « senza glutine » un piatto, non mettono in atto le necessarie procedure per garantire l'assenza di contaminazione. Questo comporta un grave disagio sociale per il celiaco, che si trova a dover limitare significativamente la propria vita sociale, lavorativa e di studio, non potendosi recare in qualsiasi locale della ristorazione, ma solo in quelli in cui viene fornita garanzia sulla sicurezza dei pasti, oppure, ancora peggio, ciò comporta un rischio per la sua salute, quando il celiaco si trova a dover consumare un pasto in un locale che non offre sufficienti garanzie di sicurezza.

Il problema emerge in modo ancora più rilevante quando si viaggia e ci si sposta con mezzi pubblici. Aeroporti, stazioni, bar e distributori automatici dentro gli ospedali, le scuole o le università, servizi di ristorazione nei treni o sugli aerei (se non precedentemente avvisati): quasi tutti sono sprovvisti di alimenti *gluten free*. Se il soggetto celiaco si trova costretto a viaggiare all'improvviso, senza poter

organizzare preventivamente la propria alimentazione autonomamente, rischia di non trovare in nessun esercizio di ristorazione alimenti *gluten free*. Conseguentemente diventa fondamentale garantire che la ristorazione esercitata in luogo pubblico (ospedale, scuola, università, aeroporto, stazione) offra anche cibi *gluten free*, anche preconfezionati, come *brioche*, pane, salumi, piatti pronti, mettendo a disposizione del consumatore un fornetto o un tostapane dedicato.

Il ristoratore di un locale pubblico situato in aeroporto o alla stazione dovrebbe mettere a disposizione della clientela celiaca pane e pizza *gluten free*, anche surgelati, insalate garantite *gluten free* o piatti pronti *gluten free* e, possibilmente, un fornetto dedicato per il riscaldamento degli alimenti. Una compagnia aerea o ferroviaria operante in Italia dovrebbe prevedere, per esempio, l'1 per cento dei pasti *gluten free* di *default*, in modo da sopperire alle esigenze di un eventuale passeggero celiaco che non ha potuto, per vari motivi, chiedere in anticipo l'alimentazione speciale. Inoltre, tutti gli operatori del settore dell'ospitalità e della ristorazione (*Hotellerie, Restaurant, Café-Ho.Re.Ca*) devono garantire la non contaminazione.

Il presente provvedimento si propone, quindi, di uniformare, su tutto il territorio nazionale, la possibilità di acquistare presso le farmacie, gli esercizi commerciali o i negozi specializzati i prodotti *gluten free* attraverso la tessera sanitaria, nonché di rendere fruibili per i celiaci tutti i punti di ristoro dei luoghi pubblici e i distributori automatici di alimenti.

Il presente disegno di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, introducendo percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati nonché attraverso l'adozione di azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze,

L'articolo 2 interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero.

L'articolo 3 apporta modificazioni in tema di diagnosi precoce e prevenzione, prevedendo il miglioramento della diffusione di un aggiornato protocollo di diagnosi, da inserire nei piani sanitari regionali, per una corretta e precoce diagnosi di celiachia.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Inoltre, l'acquisto tramite tessera sanitaria di prodotti senza glutine viene indistintamente consentito sull'intero territorio nazionale. Prevede altresì che i punti di ristoro dei luoghi pubblici e i distributori automatici di alimenti dell'intero territorio nazionale, nonché le compagnie ferroviarie e aeree operanti in Italia debbano offrire anche alimenti privi di glutine. Inoltre, si prevede il completamento su tutto il territorio nazionale dell'informatizzazione del processo al fine di rendere i buoni acquisto erogati ai soggetti affetti da malattia celiaca, dematerializzati, digitalizzati e spendibili in maniera frazionata permettendo la spesa degli alimenti senza glutine in più canali di vendita e al di fuori del territorio regionale, garantendo così significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione della sanità.

L'articolo 5, infine, interviene, in primo luogo, sopprimendo la previsione in base alla quale il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 123 del 2005 è da ritenersi superato a seguito delle più recenti previsioni della Farmacopea europea, del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per i quali i farmaci possono essere tutti liberamente assunti dai celiaci, poiché il contenuto di glutine consentito dalla normativa europea è del tutto innocuo per i pazienti. Infatti, il Ministero della salute, con la nota n. F.800.AIC/7558 del 5 febbraio 2004 e, successivamente, l'AIFA, con la nota « Chiarimenti relativi alle norme abrogate » del 29 agosto 2006, si sono espressi riguardo al contenuto di glutine nei farmaci, chiarendo che i celiaci possono tranquillamente assumere tutti i farmaci presenti sul mercato, anche quelli contenenti amido

di frumento. I limiti imposti attualmente dalla Farmacopea europea consentono di considerare adatti ai soggetti affetti da celiachia anche i medicinali contenenti amido di frumento, salvo casi di ipersensibilità individuale che dovrà essere valutata caso per caso. La Farmacopea europea dal 1999 ha imposto, infatti, per l'amido di frumento presente come eccipiente, un contenuto proteico totale il cui quantitativo massimo sia limitato alla misura dello 0,3 per cento in milligrammi (il quantitativo massimo di glutine è quindi limitato da tale disposizione e risulta del tutto innocuo per il celiaco). In secondo luogo, l'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività di appositi e il rilievo sociale del provvedimento, se ne auspica una celere approvazione.

L'articolo 6 contiene previsioni in ordine all'introduzione di adeguati spazi negli ambiti radiofonici e televisivi al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure.

L'articolo 7 detta disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da celiachia prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indichino, tra i presidi sanitari pubblici, le strutture diagnostiche per la diagnosi e la cura della celiachia ampliando l'elenco dei prodotti erogabili nonché le reinserendo le farine mono cereale senza glutine all'interno del Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 8 istituisce un Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, al fine di finanziare lo sviluppo della medicina personalizzata, il miglioramento della qualità della vita dei malati di celiachia, l'implementazione delle ricerche in ordine alle differenze di genere, sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali, sui profili genetici e biomarcatori, sui componenti tossici del glutine, sull'innovazione delle metodologie cliniche e sui meccanismi biologici e fisiopatologici della patologia, nonché al fine di istituire una banca dati nazionale, presso il Ministero della salute, per monitorare gli effetti della legge.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'articolo 32 della Costituzione, è finalizzata a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca, attraverso la divulgazione di percorsi per una corretta educazione, anche mediante la comunicazione televisiva e radiotelevisiva, l'attivazione di strumenti didattici e di interventi educativi presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

« *g-bis*) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale dei settori della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale, prevedendo appositi corsi obbligatori di approfondimento sulla celiachia, sulle intolleranze e sulle allergie nonché sui componenti degli alimenti e sulla preparazione o somministrazione dei pasti senza contaminazione;
g-ter) prevedere l'adozione, da parte del responsabile del Servizio igiene degli alimenti e della

nutrizione di ciascuna azienda sanitaria locale, di tutte le iniziative necessarie per la realizzazione di corsi obbligatori in materia di celiachia e di dieta senza glutine per tutti coloro che, in qualunque modo, sono addetti alla somministrazione di alimenti garantendone la non contaminazione ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 3 della legge
4 luglio 2005, n. 123)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , definendo i fattori di rischio di cui alla lettera *a*), e concentrare su di essi programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale del Servizio sanitario nazionale ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
4 luglio 2005, n. 123)*

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti sostitutivi senza glutine, nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali o negozi specializzati possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, sull'intero territorio nazionale, garantendone il collegamento al fascicolo sanitario elettronico.

2-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nelle mense delle strutture scolastiche, comprese le scuole paritarie, parificate pareggiate e autorizzate, delle università statali e private, delle strutture ospedaliere pubbliche e private, delle altre strutture pubbliche, compresi i collegi, le accademie e le scuole militari, le caserme e gli istituti penitenziari, nonché delle case di riposo pubbliche e private, devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione (*Hotellerie-Restaurant-Café- Ho.Re.Ca*) che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati, per garantire un pasto o uno spuntino senza glutine privo di contaminazione, anche confezionati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti responsabili adottano le misure necessarie all'attuazione del presente comma ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
4 luglio 2005, n. 123)*

1. All'articolo 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i

rispettivi profili di competenza, adottano i provvedimenti necessari a garantire l'inserimento di appositi moduli formativi obbligatori sulla celiachia e sulla dieta senza glutine nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

2-bis. Nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

2-ter. I provvedimenti di cui al comma 2 promuovono, altresì, iniziative didattiche e percorsi di studio dedicati, nelle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, volti a rendere consapevoli i giovani sull'importanza delle intolleranze alimentari ».

Art. 6.

(Informazione radiofonica e televisiva)

1. I servizi di informazione radiofonica e televisiva assicurano adeguati spazi al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per prevenire l'aggravarsi delle patologie collegate alla celiachia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da celiachia)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano, tra i presidi sanitari pubblici, le strutture diagnostiche per la diagnosi e la cura della celiachia. Nell'ambito di tali strutture, attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale affidato a professionisti dedicati e con esperienza specifica, sono individuate le prestazioni specialistiche più appropriate ed efficaci e i farmaci da impiegare nelle cure, attraverso un approccio multidisciplinare e multidimensionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modificazioni all'elenco dei prodotti erogabili, attraverso l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo, all'interno del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, come modificato dal decreto del Ministro della salute 17 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2016, al fine di garantire per i soggetti affetti da celiachia una dieta varia ed equilibrata con largo uso di alimenti e farine naturalmente senza glutine.

Art. 8.

(Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e istituzione di una banca dati)

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica sulla celiachia, garantire l'avanzamento della pratica clinica, la prossimità delle cure, lo sviluppo della medicina personalizzata, il miglioramento della qualità della vita dei malati di celiachia nonché l'implementazione delle ricerche in ordine alle differenze di genere sia per i meccanismi biologici e fisiopatologici della patologia, sia sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali, sia sui profili genetici e biomarcatori, inclusi gli studi sui

componenti tossici del glutine, sia sulla innovazione delle metodologie cliniche, è istituito presso il Ministero della salute il « Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge, il Ministro della salute istituisce una banca dati nazionale, contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia, al fine di monitorare l'erogazione delle misure previste dalla presente legge e di effettuare una valutazione dell'impatto di tali misure sulla qualità della vita dei pazienti.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e le modalità di istituzione della banca dati di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(524) DE POLI. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*
(623) Elena MURELLI e altri. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all'effettuazione, nella scuola primaria, di *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall'articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l'inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.

L'articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.

L'articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l'indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l'integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.

L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l'istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.

Infine, l'articolo 9 dispone circa l'entrata in vigore.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.

Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall'articolo 4.

In conclusione, il relatore segnala l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di *screening* in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell'*iter*.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell'*iter* nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l'urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di *screening* in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l'apporto del Ministero della salute.

Il presidente [ZAFFINI](#) registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l'utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell'orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un'accurata selezione dei soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e sull'assistenza alle relative famiglie, il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) passa all'illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto del provvedimento, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all'inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Gli articoli 3 e 4, insieme con l'allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l'articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 739 reca all'articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.

In base all'articolo 2 le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l'altro un incremento.

L'articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all'adozione di un testo base.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un'attenta riflessione in merito all'adozione del testo base.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riconosce l'utilità di un'oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l'arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) mette in evidenza l'opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l'assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L'impegno a tale riguardo deve invece consistere nell'individuazione e nell'attivazione di percorsi dedicati.

Esprime infine apprezzamento per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull'aspetto dell'inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala l'articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.

Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama il consenso già espresso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.

La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (Fdi) riepiloga i contenuti fondamentali del disegno di legge in esame per la revisione complessiva del sistema tributario.

Nell'ambito dei profili della disciplina di delega di competenza della Commissione, l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), menziona, nell'ambito dei principi e criteri direttivi inerenti all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, la progressività e la prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con particolare riguardo a parametri specifici.

Il numero 2) della medesima lettera a) reca il criterio del graduale perseguimento dell'equità orizzontale, ponendo principi e criteri specifici concernenti i redditi di lavoro e di pensione.

La successiva lettera d) concerne la revisione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari e dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria.

La lettera e) prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Riguardo all'imposizione tributaria sulle attività lavorative, l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede, nell'ambito della revisione della disciplina della residenza fiscale, anche la valutazione della possibilità di adeguamento delle norme all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, mentre l'articolo 9, comma 1, lettera n), prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati.

Con riferimento ad alcuni profili relativi alle politiche sociali intervengono la lettera d), numero 3), e la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera g), prevede la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore; l'articolo 9, comma 1, lettera l), prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto

dei principi di solidarietà e sussidiarietà. La successiva lettera *m*) prevede il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Quanto alla parte della delega concernente il superamento dell'IRAP, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 reca il principio di salvaguardia del finanziamento del fabbisogno sanitario.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre uno schema di parere favorevole con un'osservazione riguardante la possibilità di un potenziamento delle agevolazioni per spese sanitarie, utile allo scopo di consentire il ricorso alle cure nel settore privato, di contrastare la ricerca di cure all'estero, nonché di contrastare l'evasione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica la presenza di un richiamo all'auspicabile aumento della soglia delle agevolazioni relative alle spese veterinarie.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto a quanto prospettato dal relatore, in considerazione dell'alto valore della tracciabilità delle spese per le prestazioni sanitarie e per le cure veterinarie, richiamando inoltre l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'approfondimento dei temi di cui all'atto in titolo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, richiamando tuttavia l'opportunità di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala inizialmente il nuovo paradigma di riferimento per la cura e il controllo delle patologie oculari cronico-degenerative alla base del disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che delinea le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 dispone che i centri di riferimento di cui all'articolo 4 debbano definire il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato e i relativi monitoraggi.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome approvino il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in merito ai flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative e l'articolo 5 detta misure per assicurare l'assistenza farmaceutica e garantire l'immediata disponibilità dei farmaci.

L'istituzione del Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è oggetto dell'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la formazione continua del personale medico specialistico e di assistenza ospedaliera territoriale.

L'articolo 8 attribuisce funzioni al Ministero della salute in materia di trasmissione delle conoscenze acquisite, educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. Infine, l'articolo 9 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In conclusione propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni. Segnala inoltre il tema dell'adeguamento delle terapie chirurgiche, grazie a un maggior ricorso alle modalità ambulatoriali, in

quanto idoneo ad alleggerire i carichi gravanti sulle strutture.

Fa quindi presente che l'avvio della discussione del disegno di legge pare contraddire la scelta, condivisa dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di non procedere alla trattazione di proposte legislative concernenti singole patologie, motivo per cui si è scelto di non procedere all'incardinamento dei disegni di legge sull'epilessia.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) fa osservare che invero il disegno di legge in discussione riguarda in realtà una pluralità di forme patologiche differenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) auspica un impegno deciso nel senso della valorizzazione della prevenzione primaria quale mezzo di rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva della sanità pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) propone di trasmettere le segnalazioni riguardanti i soggetti da audire entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mazzella, Guidolin, Pirro, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa e Magni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di dare per acquisite le fasi della trattazione già svolte precedentemente in sede redigente.

La Commissione conviene.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica l'assenza di contrarietà della propria parte politica rispetto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Un'analisi corretta della questione non può peraltro prescindere da un approfondimento riguardante l'operato delle regioni, considerato il loro ruolo decisivo in materia di gestione del sistema sanitario delineato dal vigente testo della Costituzione. E' inoltre consigliabile particolare accortezza nella valutazione della questione della decretazione d'urgenza, con riguardo alle prerogative proprie, in tale ambito, del Presidente della Repubblica.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ribadisce l'atteggiamento generale del proprio Gruppo già manifestato dal senatore Mazzella.

Riguardo al disegno di legge in esame, giudica poco comprensibile la mancanza di previsioni concernenti il pur necessario approfondimento del ruolo delle regioni durante la crisi pandemica. In particolare, solleva molti dubbi la politica degli accreditamenti di strutture sanitarie in mancanza di idonee garanzie riguardo la sicurezza e l'igiene.

La scelta compiuta dalla regione Veneto di destinare risorse all'acquisto e alla destinazione di mascherine non a norma è, infine, ulteriormente sintomatica dell'opportunità di disporre di previsioni volte a una comprensione completa dell'operato delle amministrazioni regionali.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel ricordare la specifica proposta avanzata dalla propria parte politica nella scorsa legislatura, pone in evidenza l'opportunità di prestare le dovute forme di attenzione al ruolo svolto dalle regioni durante l'emergenza pandemica. L'impostazione del disegno di legge in esame pare piuttosto avere valenza meramente politica, in quanto sottrae spazi di intervento alla magistratura, mentre gli interventi auspicabili dovrebbero essere piuttosto volti a migliorare la medicina territoriale, i servizi di igiene e prevenzione e le capacità di reazione contro eventuali rischi di nuovi fenomeni pandemici.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) richiama lo sforzo compiuto dalle parti sociali durante la pandemia, resa più grave dalla precedente scelta di privare il Paese delle produzioni di dispositivi di protezione e di apparecchiature per le terapie.

Il disegno di legge in trattazione pare avere invece natura divisiva, risultando poco compatibile con lo spirito di coesione dimostrato nelle fasi più difficili della crisi, con il risultato di compromettere le basi per la predisposizione di strumenti di tutela della salute pubblica idonei a proteggere la collettività in caso di nuove minacce pandemiche. A tale riguardo, riterrebbe invece auspicabile il potenziamento dei presidi sanitari territoriali. La scelta di non includere le regioni nell'ambito di svolgimento dell'inchiesta è inoltre sintomatica della volontà di non procedere a un'analisi realmente concreta e pertanto utile in prospettiva futura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50)

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per il 2023 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni individuati dall'articolo 1 della [legge 28 agosto 1997, n. 285](#).

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, mentre la quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro ed è oggetto di specifica disciplina legislativa, riguardante anche i criteri di riparto. L'articolo 2 reca previsioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettuate dai comuni.

Il successivo articolo 3 contempla disposizioni dettagliate sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto di riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva il disegno di legge n. 803, di conversione del decreto-legge n. 57, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 13, avrà luogo alle ore 14, compatibilmente con i lavori di Aula.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte sui disegni di legge nn. 524, 623 e 727 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

98ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REDIGENTE

(524) DE POLI. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*

(623) Elena MURELLI e altri. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 524 e 727, disgiunzione del disegno di legge n. 623 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Facendo riferimento a quanto acquisito nel ciclo di audizioni recentemente svolto e alle specificità dei disegni di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (Fdl) propone di disgiungere il prosieguo della discussione del disegno di legge n. 623 da quello dei disegni di legge n. 524 e n. 727.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) condivide la posizione del relatore, osservando che il disegno di legge n. 623, in virtù del suo specifico contenuto, può essere più propriamente oggetto di una trattazione specifica.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto che la Commissione concorda in merito alla proposta del relatore. Avverte quindi che per effetto della disgiunzione su cui si è appena convenuto i disegni di legge n. 524 e n. 727 continueranno a essere discussi congiuntamente, mentre l'iter del disegno di legge n. 623 avrà un seguito autonomo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;* b) *Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la*

riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) specifica che il disegno di legge in esame è volto alla ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, del 1999, nonché delle Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, del 2012.

In particolare il Protocollo del 1999 si pone l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili.

L'emendamento al Protocollo del 2012 ha esteso l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni al materiale particolato PM2.5 e ha aggiornato gli allegati tecnici, prevedendo obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli accordi, mentre l'articolo 2 stabilisce che essi abbiano esecuzione a decorrere dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) rileva la particolare utilità degli accordi oggetto del disegno di legge in esame, specialmente riguardo alle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche, e in primo luogo dall'allevamento intensivo, significative relativamente al clima e alla presenza di inquinanti nocivi alla salute. Ricorda infine l'attenzione costantemente riservata dalla sua parte politica alle questioni del cambiamento climatico e della tutela dell'ambiente.

Ha nuovamente la parola la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti, risultando approvata all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ricapitola inizialmente la base giuridica dello schema di decreto legislativo in esame, volto al recepimento della direttiva 2021/1883, la quale ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi o apolidi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame modifica l'articolo 27-*quater* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ridefinendo i requisiti di istruzione o di formazione al fine dell'applicabilità della disciplina speciale, nonché ampliando il relativo ambito di applicazione.

Ulteriori modifiche sono volte a ridurre il requisito relativo alla durata minima del rapporto di lavoro e a modificare l'importo minimo della retribuzione annua prevista, nonché a intervenire sulla disciplina relativa alla presentazione della documentazione inerente ai requisiti di istruzione o di formazione e alla Carta blu UE.

Il successivo articolo 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario all'approfondimento degli aspetti di competenza.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto della richiesta e dispone il rinvio del seguito della trattazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), rilevata la complessità dell'atto in esame, propone un rinvio del seguito della trattazione, finalizzato a consentire le necessarie valutazioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone di conseguenza il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023

102ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE REDIGENTE

(524) DE POLI. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore [RUSSO](#) (FdI), il quale propone di adottare il disegno di legge n. 727 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Richiamando l'ampio consenso già registrato sul testo in sede di approvazione presso la Camera dei deputati e le indicazioni fornite dal ciclo di audizioni, il relatore [RUSSO](#) (FdI) propone di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Dopo gli interventi di tenore favorevole della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), dei senatori [MAZZELLA](#) (M5S) e [ZULLO](#) (FdI), nonché della senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) prende atto del consenso della Commissione rispetto alla proposta del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) constata la mancanza di richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 13 settembre.

La Commissione conviene.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente l'urgenza del provvedimento, in considerazione delle difficoltà caratterizzanti la vita quotidiana delle persone affette da celiachia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di osservazioni è posta in votazione.

La Commissione approva unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 27 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERFARMA (FEDERAZIONE NAZIONALE DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI), FEDERCHIMICA - AISA (ASSOCIAZIONE IMPRESE SALUTE ANIMALE), FNOVI (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI), A.N.M.V.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI) E ASCOFARVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI MEDICINALI VETERINARI) SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61 (ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/6 E RELATIVO AI MEDICINALI VETERINARI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2001/82/CE)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver dato conto delle finalità generali del decreto-legge n. 123, il relatore [BERRINO](#) (Fdl) segnala l'articolo 4, che prevede inasprimenti delle pene per alcuni reati, tra cui quelli di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 7 concerne le ipotesi in cui, durante le indagini per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerga una situazione di pregiudizio che interessi un minore, mentre l'articolo 8 reintroduce tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento.

Il successivo articolo 10 prevede varie misure transitorie a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nonché un incremento permanente del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

L'articolo 11 autorizza un ulteriore piano per asili nido, volto all'incremento dei posti per la prima infanzia.

L'articolo 12 interviene in materia di obbligo scolastico e, in particolare, il comma 4 esclude dall'ambito dei nuclei familiari aventi diritto all'Assegno di inclusione quelli aventi uno o più componenti che non abbiano rispettato la frequenza della scuola dell'obbligo.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Il successivo comma 2 richiede che i centri per la famiglia svolgano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e il comma 3 demanda al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'avvio di campagne annue di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi

connessi.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente che l'adozione del provvedimento in esame, giustificata in base ad una specifica situazione emergenziale, non può esimere da una riflessione generale volta alla prevenzione e riferita al complesso dei contesti a maggior rischio, presenti in tutto il territorio nazionale. Richiama a tale proposito l'eventuale ricorso a strutture interministeriali e segnala il caso particolare delle amministrazioni comunali oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, le quali non hanno la possibilità di sanare le gravi carenze degli organici dei corpi di polizia municipale. Questi costituiscono strumenti indispensabili per un efficace controllo del territorio e sarebbe pertanto opportuno consentire l'assunzione in deroga di nuovo personale.

Il senatore [RUSSO](#) (Fdl) osserva che i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose non sono necessariamente caratterizzati da situazioni di particolare pericolosità sociale e che le difficoltà nell'assunzione di personale dei corpi di polizia municipale hanno carattere generale. Reputa inoltre necessario predisporre misure energiche per la sicurezza dei territori urbani basati sul ricorso alle forze dell'ordine, in quanto dotate di capacità di intervento maggiormente incisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/623/1/10, riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) per l'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente. In primo luogo segnala la finalità di ampliare le possibilità di offerta di alimenti privi di glutine e, in riferimento alla proposta 3.1, pone in evidenza il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono volti ad adeguare i buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine e ad ampliare le possibilità di approvvigionamento anche in riferimento alla generalità delle istituzioni scolastiche e allo svolgimento di eventi sportivi. Le proposte emendative 1.2 e quelle riferite all'articolo 5 hanno tra l'altro la finalità di potenziare la formazione del personale docente e includere moduli didattici sulla celiachia nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono volti a garantire la migliore etichettatura dei prodotti senza glutine.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene sull'ordine del giorno G/623/1/10, teso a impegnare il Governo ad attivarsi per la realizzazione di una mappatura nazionale degli esercizi che somministrano cibi senza glutine, nonché a favorire tali attività per mezzo di agevolazioni fiscali.

L'emendamento 4.1 è invece volto a garantire la validità sull'intero territorio nazionale dei buoni per l'acquisto di prodotti privi di glutine emessi dalle Regioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) introduce l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, riguardanti la materia della rigenerazione urbana. In particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 761, l'articolo 1 descrive finalità e obiettivi, fra i quali è compresa l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative - con spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile - e dei servizi sociali, culturali ed educativi, per l'incontro e la socializzazione, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la realizzazione degli interventi di edilizia sociale.

L'articolo 3 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a Regioni e Province autonome, compiti specifici in tema di rigenerazione urbana.

Riguardo agli strumenti di rigenerazione urbana, l'articolo 5 reca disposizioni mirate alla programmazione comunale, mentre l'articolo 6 stabilisce che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana debbano assicurare una serie di condizioni, fra le quali l'uso sociale dei luoghi e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici. Questo è altresì uno degli obiettivi previsti dall'articolo 7 in caso di interventi di rigenerazione urbana realizzati da privati.

L'articolo 8 reca norme per la partecipazione delle comunità locali ai processi di realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che siano ricompresi tra le spese eligibili del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana gli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma, secondo modalità socialmente sostenibili.

Le finalità del disegno di legge n. 29 sono definite dall'articolo 1, che contempla l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività economiche, lavorative, sociali, culturali ed educative, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei soggetti con disabilità, nonché la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

L'articolo 4 disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, che ha fra gli obiettivi la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani.

Nell'ambito dei compiti conferiti a Regioni e Province autonome, l'articolo 8 contempla l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro, la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici oggetto di interventi di rigenerazione urbana e il coinvolgimento nelle iniziative di rigenerazione urbana dei cittadini e di soggetti locali, sociali e del terzo settore.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la redazione dei piani comunali di rigenerazione urbana debba avvenire definendo gli obiettivi generali da questi perseguiti, anche in termini di integrazione sociale, accessibilità e rivitalizzazione sociale ed economica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita una riflessione approfondita in merito alla questione degli edifici abbandonati, frequentemente presenti nei centri storici, anche a causa dell'entità modesta delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa manutenzione. Le amministrazioni comunali hanno infatti limitate o nulle capacità di intervento a tale riguardo; tuttavia, la presenza di numerosi edifici abbandonati nei centri urbani, oltre a costituire un grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza, comporta il rischio, nel caso di interventi disposti dai comuni, di pesanti squilibri finanziari. E' pertanto urgente fornire ai sindaci strumenti idonei a fronteggiare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) annuncia che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 settembre, è integrato con l'esame della proposta di nomina n. 18, concernente il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 61, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [623](#)

G/623/1/10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca" (A.S. 623)

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca;

la malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti;

dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia riferita all'anno 2021 si evince che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l'1% della popolazione generale e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41%. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile;

la regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (43.919), seguita da Lazio (24.600), Campania (23.431), Emilia Romagna (19.659) mentre quella che ne registra meno è la Valle d'Aosta (636) seguita dal Molise (1067);

considerato che:

l'unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e alimenti e bevande appositamente prodotti senza glutine; nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439,00 euro;

in questi anni sono cambiate le abitudini alimentari visto l'alto tasso di intolleranze e ciò impone la necessità di una revisione anche nei menu di ristoranti, bar e hotel; sono sempre di più i ristoranti che si sono attrezzati per proporre piatti senza glutine e in Italia, al 2020, erano circa 5 mila;

impegna il Governo

ad attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di realizzare una mappatura nazionale dei bar, ristoranti, tavole calde e trattorie che somministrano pasti per celiaci e, conseguentemente, prevedere agevolazioni, anche di carattere fiscale, per gli esercizi commerciali ubicati in territori che non forniscono tali alimenti e che distano almeno 5 km dagli esercizi commerciali che già ne prevedano l'erogazione, così da garantire la qualità di vita dei soggetti e la distribuzione degli alimenti in tutte le regioni e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 32 della Costituzione,» inserire le seguenti: «riconosce la malattia celiaca o celiachia come patologia di tipo autoimmunitario scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti nonché come malattia sociale ed».

1.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di ogni ordine e» con le seguenti: «di primo e secondo».

Art. 2

2.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «g-bis)», sostituire le parole: «producono e somministrano» con le seguenti: «producono, somministrano e vendono»;*
- b) *al capoverso «g-ter)», dopo le parole: «alla somministrazione» inserire le seguenti: «e alla vendita».*

Art. 3

3.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire le seguenti: «e follow up» e dopo le parole: «medicina generale» inserire le seguenti: «, pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti».

Art. 4

4.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:

«2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

*2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.*

*2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da celiachia, vengono stabiliti i criteri *standard* per:*

- a) *l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;*
- b) *l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;*
- c) *le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;*
- d) *la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;*
- e) *le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.*

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per

interventi strutturali di politica economica.»;

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: «senza glutine» sono aggiunte le seguenti: «specificamente formulati per celiaci».

4.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», sopprimere le parole: «, parificate pareggiate e autorizzate».

4.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;

b) alla lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».

4.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Al fine di incentivare gli esercizi di ristorazione ad inserire nella propria offerta commerciale pasti senza glutine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, che costituiscono limite di spesa.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato alla previsione di un credito d'imposta in favore delle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.20, o 56.30.00 a copertura parziale della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti senza glutine.

4-quater. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 4-ter, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis."».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono innalzati i tetti di spesa previsti per l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine sulla base degli indici Istat, prevedendo inoltre il superamento della differenziazione dell'importo del buono in base al genere.».

Art. 5

5.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, attività nelle scuole dell'infanzia e».

5.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia».

Art. 6

6.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per prevenire» inserire le seguenti: «le possibili complicanze e».

Art. 7

7.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «mono cereale senza glutine» con le seguenti: «mono cereale certificate senza glutine» e dopo la parola: «sorgo» inserire le seguenti: «nonché i prodotti panati certificati senza glutine».

7.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute emana linee guida in ordine alla formazione della classe medica, soprattutto quella territoriale, sulla celiachia e sulle caratteristiche suggestive di questa patologia, fornendo raccomandazioni volte ad intercettare i pazienti a rischio, in ordine alla prescrizione del primo dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi e al conseguente invio in caso di positività o di dubbio ai centri secondari per il completamento dell'iter diagnostico previsto dalle linee guida.».

Art. 8

8.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della pratica clinica,» inserire le seguenti: «della performance di diagnosi e follow up del paziente».

8.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia».

8.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per il sostegno della ricerca sulla celiachia».

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023**

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 18)

(Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) illustra il *curriculum* del professor Bellantone, esprimendo al riguardo una valutazione nettamente favorevole. Suggestisce comunque di procedere alla sua audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis* del Regolamento.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) si riserva di intervenire in discussione generale successivamente all'audizione.

Constatato l'orientamento della Commissione, il presidente [ZAFFINI](#) specifica che lo svolgimento dell'audizione verrà programmato nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 settembre.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, giudica particolarmente apprezzabile la finalità di contrastare l'antibiotico resistenza, che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Rispetto a tale questione l'Italia deve infatti colmare il ritardo accumulato nei confronti degli altri sistemi europei.

Notevole importanza riveste inoltre l'osservazione concernente il potenziamento della dotazione organica dell'amministrazione competente, in ragione della notevole complessità delle procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Lo schema di parere, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 4.3, 5.2 e 5.3, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

La 10a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127;

visto il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023;

premessi particolare apprezzamento, nei confronti delle misure per la lotta all'antimicrobico-resistenza contenute nello schema di decreto in parola;

valutata con favore la conferma della ricetta elettronica veterinaria quale formato obbligatorio per le prescrizioni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si reputerebbe opportuno evitare la completa sostituzione del foglietto illustrativo cartaceo con quello su supporto elettronico, allo scopo di garantirne la più ampia accessibilità da parte di tutti i cittadini.

All'articolo 8, comma 3, si richiama l'opportunità di valutare se sostituire le parole: "*per un ristretto numero di animali*" con le seguenti: "*o comunque per singolo intervento in ambito domestico*".

Quanto al sistema di tracciabilità, si invita a chiarire meglio all'articolo 16 se l'adempimento degli obblighi di registrazione dei dati da parte delle farmacie possa definirsi assolto con l'inserimento dei dati richiesti dal sistema REV.

All'articolo 24, comma 2, lettera b), si segnala l'opportunità di valutare se inserire, dopo le parole: "*in fase di approvvigionamento*" le seguenti: "*per quanto di competenza*".

Con riguardo all'articolo 26, comma 2, si propone di sopprimere le parole: "*per uso esterno*", al fine di consentire una più ampia accessibilità ai prodotti ad azione antiparassitaria e disinfestante per gli animali da compagnia, come avviene in altri Paesi europei, con conseguenti benefici per la salute animale e umana.

In merito alle disposizioni sulla vendita a distanza di medicinali veterinari, riportate all'articolo 27, a tutela del consumatore, si evidenzia l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della salute i provvedimenti amministrativi di blocco all'accesso dei siti illegali di vendita *on line* di farmaci veterinari.

In relazione all'articolo 33, sulle modalità di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture di cura degli animali, si segnala l'opportunità di prevedere la limitazione prevista al comma 5 solo per l'elenco delle sostanze antimicrobiche riservate all'uomo o, in alternativa, solo per i medicinali che contengono un principio attivo non presente in medicinali veterinari già vendibili al pubblico.

In relazione all'articolo 37 dello schema, che disciplina la cessione dei medicinali veterinari, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare il termine di 48 ore previsto al comma 2, ampliandolo a tre giorni.

Con riferimento al sistema sanzionatorio delineato all'articolo 42 dello schema di decreto, che appare

particolarmente gravoso, si invita a valutare una revisione degli importi delle sanzioni ivi stabiliti, commisurando le sanzioni medesime in termini proporzionali alla gravità delle violazioni, tenuto conto dei potenziali rischi per la salute umana.

La Commissione sottolinea, inoltre, l'opportunità di introdurre una specifica previsione che consenta la donazione dei farmaci veterinari, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di farmaci umani.

In considerazione delle numerose attività, previste dal regolamento, sottoposte a valutazione tecnico-amministrativa di farmacovigilanza, si coglie l'occasione per auspicare, infine, il potenziamento della dotazione organica della Direzione Farmaci Veterinari del Ministero della salute.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [623](#)

Art. 4

4.3 (testo 2)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;

b) alla lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché i gestori di centri sportivi, centri estivi, gli oratori e gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia ove è prevista la somministrazione di alimenti» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».

Art. 5

5.2 (testo 2)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'introduzione di un insegnamento ad hoc nelle scuole di ogni ordine e grado, attività nelle scuole dell'infanzia anche prevedendo una precipua giornata al mese dove si somministrano pasti senza glutine per tutti gli studenti e».

5.3 (testo 2)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia e *gluten sensitivity* e *FodMap* (acronimo di *Fermentable Oligo-saccharides*, *Disaccharides*».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

106ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.

Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con

efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzia gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato

della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani. L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.

L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).

L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.

L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni

definite con le linee guida nazionali.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.

Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.

All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.

L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.

Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.

All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.

Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.

In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.

Il **PRESIDENTE** formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale. Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Il **PRESIDENTE** rinvia la votazione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato. Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.

L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.

Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.

Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.

L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
- tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

-

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti; constatato che:
 - gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
 - all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
 - in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relattrice, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".

Tali modifiche perseguono un duplice obiettivo: da un lato l'introduzione di percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci, dall'altro l'adozione di azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze.

Più nello specifico, il disegno di legge all'articolo 2 sottolinea la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello impiegato nei settori della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari e, più in generale, di tutti gli addetti alla somministrazione di alimenti, prevedendo appositi corsi obbligatori sulla celiachia e più in generale sulle intolleranze e allergie.

L'articolo 3 apporta modificazioni in tema di diagnosi precoce e prevenzione, prevedendo programmi di diffusione di un protocollo ufficiale di diagnosi per le categorie a rischio, da inserire nei piani sanitari regionali, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e province autonome ne predispongano l'acquisto tramite la tessera sanitaria, nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali dell'intero territorio nazionale. A tal fine, è prevista la definizione di linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca, spendibili anche in maniera frazionata in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale.

Si specificano inoltre, in modo più esteso, i punti di ristoro dei luoghi pubblici e privati (strutture scolastiche, università, accademie, caserme, istituti penitenziari, case di riposo) che devono offrire, su richiesta degli interessati, anche pasti e alimenti privi di glutine.

Infine, si introduce l'obbligo per tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione (*Hotellerie-Restaurant-Café* - Ho.Re.Ca), compresi i distributori automatici di alimenti, nonché per le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree, di garantire un'offerta di prodotti privi di glutine. Tale obbligo deve essere implementato dagli esercenti entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 sopprime l'obbligo di indicare nel foglietto illustrativo dei farmaci se il prodotto può essere assunto senza rischio dai celiaci, poiché il contenuto di glutine consentito dalla Farmacopea europea nei farmaci è del tutto innocuo per i pazienti. Inoltre, si estende l'attività delle regioni per la formazione professionale sulla celiachia, oltre ai ristoratori e albergatori, anche agli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività, e a iniziative didattiche nelle scuole primarie e secondarie.

L'articolo 6 è volto a promuovere l'introduzione di adeguati spazi negli ambiti radiofonici e televisivi al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'appropriatezza delle cure nei casi di patologie legate alla celiachia.

L'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela dei soggetti affetti da celiachia prevedendo che le regioni e province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indichino, tra i presidi sanitari pubblici, le strutture diagnostiche per la diagnosi e la cura della celiachia. L'articolo inoltre mira ad ampliare l'elenco dei prodotti erogabili, inserendo le farine mono cereale senza glutine (quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo) all'interno del Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 istituisce un Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, al fine di finanziare lo sviluppo della medicina personalizzata, il miglioramento della qualità della vita dei malati di celiachia, l'implementazione delle ricerche in ordine alle differenze di genere, sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali, sui profili genetici e biomarcatori, sui componenti tossici del glutine, sull'innovazione delle metodologie cliniche, nonché al fine di istituire una banca dati nazionale, presso il Ministero della salute, per monitorare gli effetti della legge.

L'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori.

Il regolamento prescrive che la dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg.

Non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni. Tuttavia, possono essere aggiunte informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta ad ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci», mentre nel secondo caso le diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante la legge annuale per la concorrenza per il 2022, prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La precedente legge, quella per l'anno 2021, è stata approvata il 5 agosto 2022 (legge n. 118 del 2022).

Secondo l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la legge annuale è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

Anche il PNRR fa riferimento alle leggi annuali sulla concorrenza, che costituiscono la Riforma n. 2 della Componente M1C2, sulla digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, per apportare i necessari aggiustamenti normativi per la concorrenza tra le imprese, in linea con la

normativa e i principi dell'Unione europea. In particolare, il PNRR prevede che la legge annuale sulla concorrenza 2022 adotti norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuova l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di unità in tutta Italia. Entrambi gli obiettivi normativi dovranno entrare in vigore (compreso l'eventuale diritto derivato) entro il 31 dicembre 2023. Il disegno di legge si compone di 10 articoli. I primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1, oltre ad allineare l'attuale cadenza annuale per la presentazione del piano di sviluppo della rete del gas naturale a quella biennale già prevista per il piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, detta dei termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, assegnando la competenza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anziché al Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

L'articolo 3 interviene sulla misura di cui all'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), finalizzata a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante l'agevolazione della fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*). La modifica è volta a introdurre la definizione di *cold ironing*, a specificare i soggetti gestori e ad attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4 reca una disciplina più esaustiva dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

L'articolo 5 è finalizzato a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, che era stata introdotta, con la legge di bilancio 2019, nel decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva servizi. Conseguentemente, si disciplinano tali concessioni, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della direttiva servizi. Si prevede anche un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni già assegnate con procedure selettive e quelle in scadenza o in fase di rinnovo.

L'articolo 6 interviene al fine di semplificare la disciplina dei saldi promozionali e delle vendite straordinarie di liquidazione o di fine stagione, per le imprese che intendano svolgerli contemporaneamente nei propri esercizi commerciali situati anche in comuni diversi. A tal fine si prevede un'unica comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati. La documentazione da allegare, per ogni esercizio commerciale, può essere, in alternativa, tenuta a disposizione negli stessi esercizi, oppure sul sito *internet*, che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita.

L'articolo 7 interviene nell'elenco delle ipotesi di limitazione del diritto di brevetto, previste dall'articolo 68 del codice della proprietà intellettuale (decreto legislativo n. 30 del 2006), e in particolare nella cosiddetta "eccezione galenica", per correggere l'anomalia del divieto, per i farmacisti, di utilizzare "principi attivi realizzati industrialmente". Tale clausola viene quindi abrogata, poiché pone su un piano di disparità il farmacista rispetto alle aziende produttrici di medicinali equivalenti, che non hanno tale divieto.

L'articolo 8 interviene nell'ambito dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per abrogare un limite posto alla potestà del Giudice amministrativo, in sede di ricorso contro le sanzioni emesse dall'AGCM. Il giudice del ricorso potrà quindi ora verificare i profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino un oggettivo margine di opinabilità.

L'articolo 9 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'AGCM,

delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione, al fine di consentire all'Autorità di svolgere un adeguato approfondimento e di assicurare un pieno esercizio del diritto al contraddittorio con l'operatore economico coinvolto.

L'articolo 10 è volto ad attribuire all'AGCM le funzioni necessarie all'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Market s Act*. In particolare, si designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del *Digital Market Act* in Italia e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze.

Ricorda che l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci, disciplinando in modo esclusivo le diciture "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso", e consentendo l'aggiunta di informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine, con le diciture "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci" nel primo caso, o le diciture "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o "specificamente formulato per celiaci" nel secondo caso.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7 del disegno di legge, che prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra cui quelli con la dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci", da erogare gratuitamente.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, in base alla normativa europea richiamata, non potrebbero recare la dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci" prevista dal Registro nazionale. Al riguardo propone quindi di inserire un suggerimento, volto a prevedere una nuova categoria di prodotti da inserire nel Registro, di alimenti con dicitura "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Sulla base di questa osservazione dovrà quindi essere presentato un emendamento corrispondente nella Commissione di merito, dove peraltro ha già presentato un emendamento volto ad aggiungere nel Registro anche i prodotti panati senza glutine e la certificazione anche dell'assenza di tracce di glutine. Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

L'articolo 1 espone lo scopo del documento, che è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'articolo 2 specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la parte italiana, il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'articolo 3 individua gli ambiti di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la persona e il patrimonio; corruzione; produzione e traffico di stupefacenti; reati contro la libertà sessuale; tratta di persone e immigrazione illegale; traffico illecito di armi; criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economici e finanziari; traffico illecito del patrimonio culturale; reati contro l'ambiente; reati contro la proprietà intellettuale; possesso e circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche a ulteriori reati. L'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

Nell'articolo 4 si dettagliano le forme di cooperazione previste, che comprendono: scambi di informazioni, cooperazione in ricerca dei latitanti, immigrazione illegale, criminalità informatica; formazione delle forze di polizia; strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine. La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'articolo 5, viene effettuata sulla base di richieste di assistenza, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza. A tali richieste, l'altra Parte può anche rispondere con un rifiuto motivato (articolo 6) nel caso in cui l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte.

L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela.

L'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza.

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

In base all'articolo 11 le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

La lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione è l'inglese, ferma restando la facoltà delle Parti di utilizzare le rispettive lingue (articolo 12).

Per la risoluzione delle controversie riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, l'articolo 13 rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica.

L'articolo 14 contiene le disposizioni finali, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 e 4 riguardano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni, sul provvedimento in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727, che definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO).

Ricorda che la competenza sulla nomina del membro nazionale di Eurojust e dei suoi collaboratori viene trasferita, dal Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene quindi che l'intervento normativo complessivo si ponga in linea con i criteri di delega, stabiliti all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021, e con il regolamento (UE) n. 2018/1727 a cui dà attuazione, e propone di formulare osservazioni non ostative.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) rileva che la Commissione di merito non ha ancora esaminato compiutamente il provvedimento e quindi preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) precisa che la Commissione giustizia ha avviato l'esame e la discussione dello schema di decreto legislativo, pur non essendo ancora arrivati alla formulazione di un parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sul provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ricorda che il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente direttiva 90/167/CEE e che pertanto si rende necessario provvedere ad abrogare anche il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della stessa direttiva, recuperando tuttavia le parti ritenute funzionali all'applicazione del nuovo regolamento e ridefinendo l'impianto sanzionatorio e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore semplificandone l'*iter* amministrativo. Ritenendo che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) chiede di rinviare il voto, al fine di consentire un ulteriore

approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. [L'Accordo regola le relazioni aereonautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, al fine di creare un unico mercato dei servizi aerei tra Armenia e UE libero e concorrenziale, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti che creavano inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche.](#)

L'Accordo si compone di 31 articoli e di due allegati. L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'Accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati.

L'articolo 3 definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati, senza porre alcun limite alle frequenze dei collegamenti UE-Armenia.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti dei vettori aerei per essere designati ad operare sulle rotte concordate.

L'articolo 5 disciplina rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici.

L'articolo 6 stabilisce la possibilità per le Parti (o loro cittadini) di acquisite partecipazioni anche di maggioranza nella proprietà dei reciproci vettori aerei.

L'articolo 7 verte sul reciproco rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in materia di trasporto aereo nel proprio territorio.

Gli articoli 8 e 9 confermano il rispetto della equa concorrenza tra i vettori aerei delle due Parti e delle pari opportunità commerciali.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in materia di reciproca esenzione doganale e fiscale, e di imposizione degli oneri d'uso di infrastrutture e servizi aeroportuali.

L'articolo 12 prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.

Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti relativi al trasporto aereo stabiliti dalla normativa europea di cui all'allegato 2.

Con gli articoli 18 e 19 le Parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due Parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.

L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione, mentre l'articolo 21 gli aspetti sociali, di cui all'allegato 2, parte G.

L'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le Parti a una corretta attuazione dell'accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.

L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una parte, e l'articolo 26 descrive i rapporti tra questo Accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure per modificare o per porre fine all'Accordo, le modalità di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria.

L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

L'allegato 2, di cui si prevede il regolare aggiornamento, elenca le norme europee applicabili all'aviazione civile.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il Presidente relatore ritiene che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e illustra un conferente schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) per rilevare la concomitante seduta della Commissione giustizia, in cui si discute un provvedimento di cui è relatore.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) osserva come sia necessario assicurare un adeguato approfondimento sui provvedimenti all'esame della Commissione e che quindi sia opportuno un rinvio della votazione.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci ragioni di urgenza, conviene sulla richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze;

considerato che:

- l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori;
- il regolamento prescrive che la dicitura "senza glutine" è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura "con contenuto di glutine molto basso" è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg, e non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni;
- il regolamento consente di aggiungere informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", mentre nel secondo caso le diciture "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o "specificamente formulato per celiaci"; rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra cui quelli con la dicitura "senza glutine,

specificatamente formulati per celiaci", da erogare gratuitamente;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, di cui si propone l'inserimento nel Registro nazionale, per la loro erogazione gratuita, non potrebbero recare la prevista dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci", in base alla normativa europea richiamata in premessa e dovrebbero essere pertanto inclusi in una categoria ulteriore, rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 8 giugno 2001, di alimenti con dicitura "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 865

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;
considerato che l'Accordo, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa all'Ucraina, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale;
valutato che il contesto internazionale di riferimento richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali;
rilevato che l'Accordo sviluppa la collaborazione attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti;
valutato che l'Accordo è coerente con l'ordinamento europeo e la sua attuazione può contribuire ad adempiere ad almeno due delle sette raccomandazioni che la Commissione europea ha formulato il 17 giugno 2022 nei confronti dell'Ucraina per facilitare il suo percorso di adesione all'Unione europea (COM(2022) 407), in particolare per quanto concerne il rafforzamento della lotta alla corruzione e il rafforzamento delle norme antiriciclaggio,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

77

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;
considerato che il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO);
considerato che la disciplina della procedura di nomina del membro nazionale di Eurojust e dei suoi collaboratori è in capo al Consiglio superiore della magistratura e non più al Ministro della giustizia, che ha il potere di formulare eventuali osservazioni relativamente ai compiti organizzativi della struttura interessata;
considerato che l'intervento normativo è in linea con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 127

del 4 agosto 2022 e con il regolamento (UE) n. 2018/1727, cui dà attuazione;
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeree tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 120 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(317, 533 e 548-A\)](#) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.](#)

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(403-A\)](#) Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(238\)](#) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possano essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, occorre valutare, all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, l'aggiornamento della decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo e deposita elementi di chiarimento sui profili in rilievo.

La RELATRICE si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di comportare oneri non quantificati e non coperti, con particolare riguardo agli articoli 2 e 5, relativi all'istituzione di corsi obbligatori in materia di celiachia, rispettivamente per l'aggiornamento professionale e nell'ambito dei programmi di studio degli istituti professionali, all'articolo 3, sulla diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale con il coinvolgimento dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché all'articolo 4, che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per l'acquisto di prodotti sostitutivi senza glutine (lettera *a*) e stabilisce l'obbligo, per le mense scolastiche, di somministrare, su richiesta, anche pasti senza glutine (lettera *b*).

In relazione all'articolo 5, che istituisce il fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia e la banca dati nazionale dei soggetti con la patologia della celiachia, occorrerebbe avere una quantificazione degli effetti finanziari e la conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura.

In relazione ai profili di criticità sopra rappresentati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, segnala che, ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, sono richiamati le modalità e il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo: tuttavia le modalità, nelle quali è incluso l'esame e il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sono disciplinate dal successivo comma 2.

Occorre valutare pertanto di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui al presente articolo".

La sottosegretaria SAVINO, alla luce del rilievo posto dal relatore, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica "esplicativa", ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo

per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi.

In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, rileva che tale importo - inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il triennio 2023-2025) - è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023. Lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro.

Tale stanziamento assume rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo - in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto - non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024. Tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576 (di cui euro 1.708.649.547 sono relativi alla proroga per l'anno 2023 delle missioni e degli interventi già autorizzati per l'anno 2022, mentre euro 11.775.029 sono relativi alle nuove missioni internazionali autorizzate per l'anno 2023, di cui alle schede 6-bis, 16-bis, 21-bis e 30-bis) in parte - quanto a 1.443.524.748 euro - allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte - quanto a 276.899.828 - alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non si hanno osservazioni da formulare circa i profili finanziari del presente provvedimento.

Peraltro, nell'ottica di un'ordinata programmazione finanziaria e per assicurare l'efficacia e tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti decreti di riparto del Fondo suddetto nei

termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, appare utile acquisire dati ed elementi informativi sull'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 della legge suddetta, con riferimento all'autorizzazione, rispettivamente, di anticipazioni di tesoreria e di eventuali anticipazioni a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni in corso.

[La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dal relatore.](#)

Il RELATORE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'Atto del Governo n. 69 reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista - nell'ambito della Missione 5, Componente 2 - una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "legge quadro per le disabilità" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

Il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge delega. All'articolo 3, commi 3 e 4, della legge delega, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che comunque gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel qual caso, si prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 1 e 2, andrebbe confermato che la portata applicativa dell'accessibilità risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della Pubblica Amministrazione.

In relazione all'articolo 3, considerato che il comma 2-bis aggiuntivo stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, occorre chiarire se verranno predisposti corsi specifici per i candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro anche per le Amministrazioni pubbliche sotto i 200 dipendenti. A tal fine, andrebbe chiarito se tutte le Amministrazioni abbiano risorse umane e strumentali sufficienti e se queste siano da formare con la previsione di ulteriori corsi di formazione, in analogia con quanto osservato per l'articolo 3. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, ricorda, anche alla luce delle precedenti osservazioni, che la neutralità finanziaria riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva

presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle Amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi le Amministrazioni (tutte) saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 74 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 96 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

La RELATRICE si riserva quindi di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 4, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

In merito all'articolo 11, considerato l'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede una serie di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 75 del Servizio del bilancio del Senato e n. 99 della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i contenuti depositati dal Governo, per la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta in ordine al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento rispetto ai rilievi formulati in relazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di analizzare gli elementi forniti e di poter predisporre una proposta di parere alla luce delle risposte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre, di esprimere sulle analoghe proposte 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla soppressione del comma 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, analogo a 6.5, 6.6 e 6.7, 6.8, 6.11, 6.13 (analogo a 6.14), 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.23.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore in ordine alla proposta formulata con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5.

In ordine all'articolo 6 esprime parere contrario sulla proposta 6.3, in ordine alla lettera *a*), mentre non vi sono osservazioni sulla lettera *b*) della proposta.

In ordine alle proposte [6.4](#), [6.5](#), [6.6](#) e [6.7](#) esprime parere non ostativo sulla lettera *a*) delle stesse, a condizione che venga riformulata in un testo di cui dà lettura, cui condiziona altresì il parere non ostativo sugli emendamenti 6.8 e 6.11, da riformulare nel medesimo testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; chiarisce invece che il parere del Governo è contrario sulla lettera *b*) delle citate proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per chiedere un approfondimento sulla proposta 6.8, la cui riformulazione assorbirebbe talune proposte già esaminate riferite all'articolo 4.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiarito che tale profilo potrà essere approfondito presso la Commissione di merito, non essendovi interventi pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.20, 6.21 e 6.23.

Sull'emendamento 6.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre è non ostativo sulla lettera *b*).

Sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 13 settembre scorso, sugli emendamenti 5.18, 5.32, 5.33 e 5.34, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla parte che prevede la soppressione del comma 2.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.
Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) *Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi*

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ([n. 105](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1º agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.](#)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e altri. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(833\)](#) Disciplina della professione di guida turistica

[\(412\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(687\)](#) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(749\)](#) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute

dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente [DE CARLO](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente [DE CARLO](#) precisa che - compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro - la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando

innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale. Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire

le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire - né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto - la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 4*)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [DE CARLO](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E SUL
DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 165 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII, n. 4*)**

La 9ª Commissione,

[esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1724 e \(UE\) 2019/1020 \(COM\(2023\) 160 definitivo\);](#)

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165); premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità; rilevato che:

- al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;

- a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;

osservato inoltre che:

- secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;

- secondo lo studio previsionale "Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

- le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri;

sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche

- analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo -, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all'inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi - parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo -, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell'articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello

stress test e delle altre informazioni relative all'attività di monitoraggio;

considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, l'obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;

ritenuto che il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell'economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l'obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l'Italia possiede una importante attività di recupero;

valutato tuttavia che, attualmente, l'Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;

considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;

condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, [all'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche](#); all'opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all'opportunità di inserire nell'articolato disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;

tenuto conto delle numerose audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;
2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;
3. si ritiene necessario l'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche;
4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l'aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell'allargamento dell'Unione europea;
5. appare necessario inserire nell'articolato disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al

finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.